

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) in favore di persone anziane,
nel Piano di Zona Sociale Ambito A04.
CUP: G61B14000210001 e G61E15000810001 - CIG: 6551973B27

DISCIPLINARE di GARA

Art.1. STAZIONE APPALTANTE:

Piano di Zona Sociale Ambito A04, Piazza del Popolo s.n.c., 83100 AVELLINO.

Avellino Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale A04 (ATS) - per conto e nell'interesse dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascera, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo.

- 1.1. **Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'Ambito A04** - Tel. 0825/200557 - 324 - 316 - 280, fax 0825200292; Responsabile del procedimento: Dr.ssa Vanda MELILLO.

Art.2. Oggetto dell'appalto, procedura di affidamento prescelta, criterio di aggiudicazione.

- 2.1. In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 476 del 16/02/2016 il **Piano di Zona Sociale Ambito A04** intende procedere all'appalto dell'insieme delle attività necessarie per l'attuazione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) in favore di persone anziane.

Le attività che dovranno essere prestate con riferimento alle persone anziane (ultrasessantacinquenni) in condizione di disagio sociale residenti nei 16 (sedici) Comuni afferenti all'ATS A04: Avellino-Capofila, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascera, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo secondo quanto prescritto dal Capitolato speciale di appalto.

I servizi compresi nell'appalto rientrano nei servizi di cui all'allegato II-B del Decreto legislativo 163/2006, (Servizi, cat. 25 - CPC 93 CPV 85310000-5).

- 2.2. La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall'art.3, comma 37 e dall'art.55, comma 5 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n°163 e s.m.i., in appresso denominato Codice.

- 2.3. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art.83 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri riportati in ordine decrescente d'importanza:

- A. Offerta tecnica - proposta operativa progettuale fino ad un massimo di pt. 80
(suddiviso in sub elementi ponderali specificati al successivo art. 7)

- B. Offerta Economica fino ad un massimo di pt. 20.

Sarà classificata come miglior offerta, quella che avrà totalizzato il punteggio complessivo **più alto**.

Ai sensi dell'art.86, comma 2 del Codice si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al valore tecnico qualitativo che al prezzo sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Nel caso in cui il punteggio complessivo più alto sia stato conseguito da più offerte, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta alla quale è stato attribuito il miglior punteggio per il merito tecnico qualitativo della proposta progettuale.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio ex art. 77 R.D. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida che sia stata ritenuta dalla Commissione di Gara congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è vincolata all'accettazione da parte del concorrente prescelto delle eventuali modifiche che la Stazione Appaltante ritenga necessario di imporre e che il concorrente stesso deve apportare perentoriamente prima dell'avvio delle attività.

In caso di rifiuto la Stazione appaltante si riserva di provvedere diversamente all'appalto.

Resta espressamente fissato che nessun compenso spetta ai concorrenti per le proposte progettuali presentate.

Art. 3. Importo dell'appalto, modalità di pagamento, tempi di esecuzione.

3.1. L'importo dell'appalto a base di gara è stabilito in € **689.793,30** compreso IVA al 5% come per legge, derivante dai seguenti quadri economici di spesa:

SERVIZI	VOCI DI SPESA	PAC ANZIANI I RIPARTO		TOTALE A)
		ORE	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	
SAD	ONERI GESTIONALI		38.603,08	€ 38.603,08
	OSA	27.859		€ 503.719,68
TOTALE				€ 542.322,76

SERVIZI	VOCI DI SPESA	II PSR I ANNUALITA'			II PSR II ANNUALITA'			TOTALE B)
		ORE	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	SUB-TOTALE	ORE	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	SUB-TOTALE	
SAD	ONERI GESTIONALI		3.700,00			4.400,00		8.100,00
	OSA	5.857		111.283,74	1.478		28.086,80	139.370,54
TOTALE								147.470,54

Tale importo è comprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale ed assistenziale se ed in quanto dovuto.

L'offerta economica, in termini di ribasso d'asta, potrà essere effettuata solo ed esclusivamente con riferimento agli oneri gestionali il cui importo complessivo, comprensivo di IVA come per legge, come dettagliato nella precedente tabella, è pari ad € 46.703,08.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi d'interferenza e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

- 3.2. Non è prevista alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.
- 3.3. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno disposti secondo quanto previsto dall'apposito capitolo del CSA.
- 3.4. I servizi oggetto dell'appalto hanno una durata coincidente con un periodo operativo presuntivamente compreso tra il mese di marzo 2016 e il mese di dicembre 2016, con decorrenza a comunicazione di avvenuto affidamento e conclusione presuntivamente entro il mese di dicembre 2016, salvo eventuali prolungamenti di durata del servizio che potranno essere disposti a seguito rimodulazione dei cronoprogrammi del Piano di intervento Anziani

di cui al Piano Azione Coesione e/o comunicazioni dell'Autorità di Gestione del Programma del Ministero dell'Interno e/o comunicazioni della Regione Campania in ordine alla programmazione d'Ambito e/o a necessità sopraggiunte di servizio. Relativamente al I° Riparto PAC, salvo le possibili rimodulazioni di cui sopra, i servizi dovranno essere erogati entro il termine del 30 giugno 2016. Relativamente ai servizi finanziati con i fondi della programmazione d'Ambito di cui alla Ia e IIa annualità del PSR 2013-2015, salvo le possibili rimodulazioni di cui sopra, i servizi dovranno essere erogati entro il 31 dicembre 2016.

Art. 4. Soggetti ammessi alla gara.

Sono ammessi a partecipare e presentare offerte esclusivamente i soggetti del Terzo e, regolarmente abilitati secondo prescrizioni di settore, come di seguito individuati, in conformità all'art. 13 co. 1 della L.R. n. 11/07: associazioni di promozione sociale; organismi della cooperazione sociale (cooperative sociali e consorzi); fondazioni; enti di patronato; enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; altri enti di promozione sociale.

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9/93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30/03/01, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali – D.P.R. 03/05/01 -, della D.G.R.C. n. 1079/2002, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. A tal fine si riporta il testo del punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02: *“ai sensi della legge 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto”*. Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per la gestione del servizio previsto dal Capitolato (art. 34 del D.Lgs. 163/2006, deliberazione dell'AVCP n. 119 del 2007, il parere dell'AVCP n. 127 del 2008, Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 1791 del 21 luglio 2010, Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010). Di conseguenza, le stesse non potranno in alcun modo partecipare alla presente gara. Tuttavia i soggetti partecipanti alla gara che intendono coinvolgere le associazioni di volontariato al fine di affidare loro la realizzazione di attività di affiancamento ai servizi previsti nel bando, dovranno stipulare con questi appositi protocolli d'intesa in cui siano specificate e descritte le attività e i servizi che si intendono realizzare mediante l'apporto del volontariato. Si precisa che le associazioni di volontariato da coinvolgere dovranno essere regolarmente iscritte presso l'albo regionale del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991. Si chiarisce, inoltre, che in nessun caso potrà prevedersi l'impiego di personale volontario nel computo delle ore previsto dal Capitolato oggetto dell'affidamento, potendosi tali prestazioni configurare solo come aggiuntive.

Ai soggetti suddetti è riconosciuta la facoltà di concorrere in Associazione Temporanea di Impresa secondo le disposizioni in tal senso previste dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n°207/2010 nonché di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 dello stesso Codice

Art. 5. Requisiti di partecipazione.

Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

- a.1) requisiti di ordine generale di cui al Capitolato speciale di Appalto ed all'art.38 del Codice;
- a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-*bis*), della legge n°383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002, n°210, articolo convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
- a.3) insussistenza del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art.9 punto 2, lett.c) del D. Lgs. n°231/2001
- a.4) insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto laddove la normativa vigente preveda l'iscrizione obbligatoria in relazione alla tipologia di soggetto;
- b.2) avere comprovata esperienza professionale, maturata negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara della presente procedura, nella gestione di servizi di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) in favore di persone anziane e/o servizi sociali professionali, di cui al Catalogo dei servizi del Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della L.R. n. 11/2007, per conto di un Ambito Territoriale Sociale.

A riprova del presente requisito il concorrente dovrà presentare, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, apposito elenco dei servizi considerati avendo cura di indicare: il loro oggetto, l'eventuale soggetto appaltante se trattasi di affidamento di servizio, le date di inizio e fine, la durata.

La mancata presentazione del suddetto elenco nella predetta forma costituirà motivo di esclusione dalla gara.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

N°2 (due) dichiarazioni, in originale, rilasciate da n°2 (due) istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1°settembre 1993, n°385 e s.m.i., in data non anteriore a gg.180 (centottanta) dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Le suddette dichiarazioni devono contenere, **a pena d'esclusione:**

- i dati identificativi dell'istituto bancario o dell'intermediario finanziario che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;
- l'attestazione di affidabilità del concorrente, che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è idoneo a far fronte agli impegni economico-finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 275 del Regolamento si precisa che:

- i requisiti di cui alle lett. **A) Requisiti di carattere generale** e **B) Requisiti di idoneità professionale** b.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A., devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. f) e f bis) del Codice.

- il requisito di cui alla **lett B...** b.2) avere comprovata esperienza professionale...deve essere posseduto:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa dalla mandataria;
 - nel caso di consorzio ordinario di concorrenti da una impresa consorziata.
- il requisito di cui alla **lett. C) Requisiti di capacità economica e finanziaria** deve essere posseduto:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa dalla mandataria;
 - nel caso di consorzio ordinario di concorrenti da una impresa consorziata.

In ogni caso, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. f) e f bis) del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Si precisa che, nel caso di soggetti non ancora riuniti, nella dichiarazione di impegno di cui all'art.37, comma 8, del Codice, devono essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio che possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per effetto delle prescrizioni normative sopra richiamate è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti secondo quanto previsto dal richiamato articolo 275 del Regolamento.

Il mancato rispetto del suddetto obbligo determinerà l'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del Codice.

AVVALIMENTO: La facoltà prevista dall'art. 49 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti di cui alle precedenti lett. **B) b2) e C)**,

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Nel ricorso all'avvalimento il concorrente è obbligato, alla presentazione della documentazione, propria e dell'ausiliario, prevista dal comma 2 del richiamato articolo 49 del Codice e dall'art. 88 del Regolamento.

Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo imposto dall'art.88 del Regolamento di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall'art.49, comma 2, del Codice e dall'art.88 del Regolamento determinerà l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

Art. 6. Modalità, termine ultimo per la presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte.

6.1. La documentazione prodotta dal concorrente per la partecipazione alla gara dovrà essere contenuta in un plico all'interno del quale, a loro volta, dovranno essere contenute tre buste recanti rispettivamente la dicitura **"1 - Documentazione Amministrativa"**, **"2 - Offerta tecnica – proposta operativa"**, **"3 - Offerta economica"**.

Il plico suddetto deve:

- a) pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro, **a pena l'esclusione dalla gara**, il termine perentorio delle **ore 10.00 del giorno 25.03.2016** al seguente indirizzo: **Comune di Avellino, Piano di Zona Sociale dell'Ambito A04**, Piazza del Popolo s.n.c., 83100, Avellino.
Fermo restando il suddetto termine ultimo prescrittivo, è altresì in facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ad esclusione del sabato, presso gli uffici del **Piano di Zona Sociale dell'Ambito A04**, ubicati al Piano 2[^] del Palazzo di Città sito in Piazza del Popolo s.n.c., 83100 Avellino, che rilascerà apposita ricevuta dell'avvenuta consegna.
- b) **a pena l'esclusione dalla gara**, il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- c) riportare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni*].
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- d) l'oggetto della gara, il giorno e l'ora del suo espletamento.

Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà ad esclusivo rischio del mittente il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire in tempo utile.

Non fa fede il timbro postale di invio. Pertanto farà fede solamente il timbro di ricevimento della Stazione Appaltante o l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'Ufficio del Piano di Zona Sociale.

- 6.2. Il plico così pervenuto deve contenere al suo interno, 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "1) - **Documentazione Amministrativa**";
- "2) - **Offerta tecnica – proposta operativa**";
- "3) - **Offerta economica**".

Nella busta "**1) - Documentazione Amministrativa**" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- 1) **istanza di partecipazione alla gara**, con annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, lett. A) e lett. B), dovendosi in ogni caso rendere, **a pena del ricorso all'attivazione del soccorso istruttorio**, tutte le dichiarazioni in tale modello riportate.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente nel caso di concorrente singolo.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena l'esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere prodotta, da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio.

La domanda in questione dovrà recare sia la specificazione del tipo di associazione che si intende costituire sia le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, contenere l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione del concorrente a cui viene conferito il mandato di capogruppo ed essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese interessate che andranno a costituire il raggruppamento.

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese formalmente costituita alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato originale, o copia autenticata o autodichiarata conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura al legale rappresentante della impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione, con le medesime modalità, sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

- Nel caso di consorzi alla domanda di partecipazione deve essere allegato originale, o copia autenticata o autodichiarata conforme dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi.

- Nel caso di consorzi formalmente costituiti, di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia autocertificata conforme della delibera dell'Organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo;

2) **documenti e dichiarazioni, di cui agli artt. 9 e 11 del CSA, e dichiarazione** relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), c) ed *m-ter*), del Codice in riferimento a:

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile.

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa, debitamente sottoscritta, da ciascuno dei suindicati soggetti dovendosi, in ogni caso, rendere, **a pena del ricorso all'attivazione del soccorso istruttorio**, ed essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Tale dichiarazione inoltre, limitatamente alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) dovrà essere resa anche dai suddetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando e, qualora ciò non

fosse possibile, essa dovrà essere resa, con le modalità di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

- 3) **documento attestante la presentazione di una garanzia di € 13.138,92** pari al 2% dell'importo a base di gara al netto dell'Iva al 5%, da costituirsi, secondo quanto prescritto dall'art. 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

La cauzione suddetta dovrà altresì garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, commisurata nel due per mille dell'importo a base di gara al netto dell'Iva al 5%, pari ad **€ 1.313,53** ai sensi di quanto previsto dagli artt.38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il suddetto documento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente/contraente ed il contraente deve essere comunque individuato per il soggetto che effettivamente concorre.

Nel caso di prestazione della predetta cauzione in numerario essa potrà avvenire con versamento su **c.c. postale n°10477834** intestato a **COMUNE DI AVELLINO - Servizio Tesoreria** oppure con versamento mediante bonifico bancario a favore del **COMUNE DI AVELLINO - Servizio Tesoreria, Tesoriere Banca Popolare di Bari, codice IBAN IT96B0542404297000000155347**.

In tal caso il concorrente dovrà presentare dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Detto impegno deve essere valido per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui il concorrente intenda prestare la predetta cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata da Intermediari finanziari il documento rilasciato dall'Istituto bancario o assicurativo o dall'Intermediario finanziario dovrà, **a pena d'esclusione**, essere conforme allo "Schema Tipo 1.1" approvato con D.M. 12 marzo 2004 n°123, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n°109 dell'11/05/2004 pag. 9 (in particolare deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui all'art.322 del D.P.R. n°207/2010.

Nel caso di fideiussione bancaria questa dovrà essere rilasciata da istituto di credito o banca autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n°385.

Nel caso di fideiussione prestata con polizza assicurativa questa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959, n°449 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso la cauzione sia prestata mediante fideiussione rilasciata da intermediario finanziario questi deve essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.

01/09/1993, n°385, e deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, il documento in questione dovrà essere corredato da apposita autorizzazione rilasciata dal suddetto Ministero ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n°115 del 30/3/2004.

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo **“Schema Tipo 1.1” approvato con D.M. 12 marzo 2004 n.123, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11/05/2004, pag. 9** (in particolare devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato).

Il suddetto documento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente ed il contraente deve essere comunque individuato per il soggetto che effettivamente concorre.

L'importo della garanzia ai sensi dell'art. 75, comma 7) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata, la relativa certificazione di qualità.

- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi:
 - la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà, **a pena di esclusione**, essere univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
 - perché possa trovare applicazione il beneficio previsto dall'art. 75, comma 7), è necessario che ciascun soggetto che compone il raggruppamento possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008;
- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

N.B.: La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate, determinerà l'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del Codice.

Si precisa che, in caso di mancata presentazione della cauzione, il documento che sarà prodotto dal concorrente a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, perché possa essere ritenuto ammissibile, dovrà recare una data di redazione

antecedente la data prescritta quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Nel caso la cauzione presentata sia di valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle richieste dal presente disciplinare il documento che sarà prodotto a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio dovrà essere riconducibile, in maniera univoca, a quello già presentato.

Non sarà invece ammessa, a pena dell'esclusione e della sanzione economica, un nuovo documento presentato in sostituzione di quello già prodotto.

- 4) N°2 (due) dichiarazioni, in originale, rilasciate da n°2 (due) istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1°settembre 1993, n°385 e s.m.i., in data non anteriore a gg.180 (centottanta) dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto prescritto al precedente **Art. 5, C) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, devono contenere, **a pena dell'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.**, quanto previsto nei predetti punti.

Si precisa che, ove la Commissione preposta all'espletamento della Gara lo ritenga, ai sensi dell'art.46, comma 1) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. i concorrenti potranno essere invitati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo D.Lgs.163/2006 e s.m.i. obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al due per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati, nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un pubblico ufficiale, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto dichiarato.

AVVALIMENTO (art. 49 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Si richiama l'attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall'art.49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei requisiti di un altro soggetto, su quanto

prescritto dal medesimo art. 49 e dall'art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione propria e dell'impresa ausiliaria, che deve essere presentata.

Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:

- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la quale si attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art.49, comma 2, lett. a);
- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. dalla quale si rilevi:
 - denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali;
 - che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell'offerta;
 - il possesso dei requisiti generali previsti all'art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis) della legge n°383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
 - l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art.5, lett. **B) b2) e C)**, che vengono messi a disposizione del concorrente che ne è carente.
- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l'impegno a non partecipare alla stessa procedura in proprio o in forma associata e/o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento.

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente).

Nella busta "**2 - Offerta tecnica – proposta operativa**" deve essere contenuto un elaborato denominato "Progetto per Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) in favore di persone anziane nel Piano di Zona Sociale Ambito A04" contenuto, preferibilmente, in massimo 50 (cinquanta) pagine formato A4, escluse le pagine costituite da eventuali allegati.

Il suddetto elaborato, deve riportare le modalità secondo le quali il concorrente, espletando tutte le attività previste dal Capitolato Speciale di Appalto, intende gestire e condurre l'attività di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) in favore di persone anziane.

Tale elaborato inoltre deve essere articolato in capitoli che trattano singolarmente ogni voce della griglia di valutazione riportata al successivo "Art.7 - Criteri di Aggiudicazione" così da consentire l'attribuzione dei punteggi dalla suddetta griglia previsti, corredata da eventuale documentazione e dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, utili a mostrare la *qualità organizzativa del concorrente*. La mancata o insufficiente, trattazione delle suddette voci, tale a parere della Commissione di Gara da inficiare la validità del progetto, costituirà causa di esclusione immediata del concorrente.

Il suddetto Progetto dovrà essere sottoscritto, **a pena d'esclusione**, pagina per pagina, dal legale rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A.

N.B.: Il progetto non deve contenere, a pena d'esclusione, in nessuno dei capitoli in cui esso si articola, indicazioni economiche che abbiano la capacità o la funzione di svelare l'entità del prezzo richiesto o, comunque, ne consentono la ricostruzione violando, in tal modo, il principio della segretezza dell'offerta economica (Consiglio di Stato, sezione VI, 2 luglio 2015, n°3295).

Nella busta "**3 - Offerta Economica**", deve essere contenuta l'offerta del prezzo relativamente ai soli oneri gestionali, espresso in cifre e lettere, per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare oggetto della presente procedura.

Non saranno prese in considerazione, con la conseguente esclusione del concorrente dalla gara, offerte redatte in maniera difforme da quanto sopra descritto.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base di gara.

Si precisa che:

- **l'offerta economica**, redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante essa deve essere corredata, a pena d'esclusione, dalla relativa procura.

In caso di soggetto concorrente temporaneamente raggruppato ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'offerta economica, a pena di inammissibilità, va sottoscritta:

- dal soggetto qualificato mandatario del raggruppamento temporaneo mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza.

In tal caso, a pena dell'attivazione della procedura del soccorso istruttorio, dovrà essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- congiuntamente, se il raggruppamento non è ancora formalmente costituito, da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo riportando altresì, **a pena d'esclusione**, la dichiarazione di impegno prescritta dall'art. 37, comma 8, secondo periodo, del Codice.

In ogni caso, sia per raggruppamenti formalmente costituiti che per raggruppamenti "costituendi", l'offerta economica deve contenere la specificazione della parte di servizi che le singole imprese del raggruppamento andranno ad eseguire.

- Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

- In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere;

6.3. L'apertura dei suddetti plichi per la valutazione della Documentazione Amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti sarà comunicata successivamente a mezzo avviso pubblico.

Art. 7. Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che abbia presentato l'offerta tecnico economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutabile in base agli elementi ponderali di valutazione riportati nel quadro che segue in ordine decrescente d'importanza:

ELEMENTI PONDERALI	PUNTEGGI
1 - QUALITA' PROGETTUALE	<u>MAX PUNTI</u> <u>80/100</u>
Documento tecnico operativo	
a) Analisi di contesto	Max pt. 10
b) Obiettivi e finalità	Max pt. 10
c) Coordinamento dei servizi	Max pt. 10
d) Modalità di gestione dei servizi	Max pt. 10
e) Organizzazione delle risorse umane assegnate ai servizi	Max pt. 10
f) Formazione del personale (da realizzare durante l'espletamento del servizio)	Max pt. 10
g) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei servizi	Max pt. 10
h) Numero minimo di operatori dedicati in maniera esclusiva al servizio	Max pt. 10
La Commissione di valutazione può assegnare a ciascuno dei criteri di cui innanzi a), b), c), d), e), f), g), h), i) il seguente punteggio: Sufficiente punti 2; Discreto punti 4; Buono punti 6; Ottimo punti 8; Eccellente punti 10. In assenza di descrizione e/o di elementi attinenti alla microvoce interessata, sarà assegnato un punteggio pari a 0. Per il punto h) al concorrente che avrà predisposto il maggior numero minimo di operatori dedicati in maniera esclusiva verranno assegnati punti 10. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: numero minimo maggiore : numero minimo offerto = 10 : X	
2 – OFFERTA ECONOMICA	<u>MAX PUNTI</u> <u>20/100</u>
Il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni singola offerta verrà definito con le seguenti	MAX PUNTI 20

modalità: al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. Agli altri prezzi si attribuiranno i relativi punteggi mediante la seguente proporzione:

prezzo offerto : prezzo più basso = 20 : x

Art. 8. Modalità di esperimento della procedura di gara.

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà a:

- Verificare che la consegna dei plichi delle Ditte concorrenti sia avvenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dal presente disciplinare e dal bando di gara ed accertare che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni dichiarandone, eventualmente, l'irricevibilità per violazione dei termini per la presentazione o per violazione del principio della segretezza dell'offerta, dell'identità del mittente, della provenienza ed immodificabilità della documentazione presentata;
- Aprire i plichi regolarmente pervenuti e verificare la presenza al loro interno dei tre plichi prescritti dal presente disciplinare accertandone l'integrità;
- Aprire la busta "**1) - Documentazione Amministrativa**" ed esaminare la documentazione in esso contenuta al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione dichiarando l'ammissione alla fase successiva della procedura o, per le Ditte concorrenti carenti dei requisiti, la loro esclusione;

Nell'esaminare la documentazione amministrativa la Commissione procederà altresì:

- verificare l'eventuale sussistenza di condizioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile;
- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- verificare che imprese singole non partecipino anche quali componenti di un raggruppamento o che partecipino alla gara imprese presenti contemporaneamente in più di un raggruppamento;
- Aprire la busta "**2) - Offerta tecnica – proposta operativa**" leggendo il titolo dei documenti in essa rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta.
- Valutare in una o più sedute riservate, attribuendo i relativi punteggi, la documentazione contenuta nella Busta "2)".

In questa fase di valutazione è fatta salva in capo alla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni in merito ai contenuti dell'offerta tecnica.

- In una seconda seduta pubblica, (che si terrà nel medesimo luogo della prima seduta e nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con un preavviso minimo di 2 (due) giorni), la Commissione procederà:
 - rendendo noti i punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione degli elaborati contenuti nella Busta 2;
 - aprendo la Busta "**3) - Offerta Economica**" presentata dai concorrenti non esclusi rendendo pubblica l'offerta del prezzo proposto dal concorrente ed attribuendo il relativo punteggio secondo quanto previsto dal precedente art.7
 - formando la graduatoria provvisoria di merito sommando, per ciascuna offerta, il punteggio conseguito dalla valutazione del Progetto dell'Intervento a quello conseguito dalla valutazione dell' "Offerta economica";
 - ordinando le offerte in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto.

Alla conclusione di queste operazioni, la Commissione verifica se, ai sensi dell'art.86, comma 2, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., sussistono le condizioni per la valutazione della congruità della offerta prima classificata.

Ove sussistano tali condizioni procede, ai sensi dell'art.88 del Codice, alla verifica dell'offerta prima classificata e, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'accertamento della congruità dell'offerta, questa sarà proposta per l'aggiudicazione.

Nel caso invece che la prima migliore offerta sia ritenuta anomala, ai sensi dell'art.88, comma 7, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali si siano verificate le condizioni di cui al richiamato art.86, comma 2, riservandosi in ogni caso, così come consentito dal successivo comma 3) del medesimo articolo, di poter valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, è possibile che le singole fasi istruttorie di tale verifica, al fine di ridurre i tempi per la individuazione dell'aggiudicatario definitivo, siano svolte in contemporanea avviando tali fasi istruttorie a partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvisi dei sub-procedimenti delle altre offerte, anche se non ancora concluse le precedenti.

All'esito del procedimento di verifica la Commissione dichiara l'eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, sia stata valutata anomala e procede alla proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui due o più offerte conseguano lo stesso punteggio, risultando prime classificate ex aequo nella graduatoria di merito, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta alla quale è stato attribuito il miglior punteggio per il merito tecnico.

In caso di parità anche dell'offerta economica si procederà per sorteggio.

Dell'esito conclusivo della procedura di aggiudicazione verrà data informazione per iscritto ai concorrenti classificati rispettivamente primo e secondo.

ART.9. Subappalto.

9.1. Il ricorso all'istituto del subappalto è disciplinato dall'art.118 del Codice e dall'art.170 del Regolamento.

Per potersi avvalere di tale istituto l'aggiudicatario deve indicare nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, rendendo apposita dichiarazione le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. Ai sensi delle previsioni normative contenute al comma 3) del richiamato articolo 118 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

ART. 10. Comunicazioni.

10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la scrivente stazione appaltante e gli operatori economici interessati alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- al domicilio eletto dal concorrente;

- all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente stesso ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 10.2. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 10.3. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa al/agli operatore/i economico/i ausiliario/i.

ART.11. Informazioni e Chiarimenti.

Informazioni riguardanti l'esecuzione del servizio posto a base di gara possono essere richieste al Responsabile del Procedimento Dr.ssa Vanda MELILLO e.mail: amministrativi@pdza4avellino.it.

ART.12. Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Codice, il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) All'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) Alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) Alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) Eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) Ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Si informa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, presso i seguenti enti:

- I.N.A.I.L., Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- I.N.P.S., Istituto nazionale per la prevenzione sociale;
- I.S.P.E.L., Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del lavoro;
- C.C.I.A.A., Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- Azienda Sanitaria Locale.

Art. 13. Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione;
- i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso Ufficio

del Piano di Zona Sociale dell'Ambito A04, Piazza del Popolo, 83100 Avellino;

- titolare del trattamento è il Piano di Zona Sociale dell'Ambito A04. Incaricato del trattamento è il RUP Dr.ssa Vanda MELILLO;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i., con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare del trattamento e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- la comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 "Codice in materia di protezione di dati personali";
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- in relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Piano di Zona Sociale Ambito A04, con sede in Avellino, Piazza del Popolo, titolare del trattamento.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 14. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 14.1. L'appaltatore sarà tenuto alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modifiche, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e da successive modifiche normative intervenute, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con la Filiera delle imprese.
- 14.2. Nel caso di RTI ciascun componente del Raggruppamento è tenuto a osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla succitata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Pertanto, la Mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti gli obblighi tracciabilità che andranno, altresì, inseriti nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'appaltatore pertanto sarà obbligato:

- a) a comunicare all'Amministrazione, ai fini dei pagamenti inerenti le attività affidate sia attivi da parte della stessa Amministrazione sia passivi verso eventuali subfornitori o

subcontraenti nell'ambito dell'appalto di che trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Istituti bancari o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alla commessa, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;

- b) a registrare tutti i movimenti finanziari inerenti le attività affidate, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista d'immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10 e s.m.i.;
- e) a inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP attribuiti alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il/i conto/i corrente/i dedicato/i entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/10 e s.m.i. e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

14.3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- le spese giornaliere relative al presente appalto d'importo inferiore o uguale a euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- i pagamenti per la fideiussione definitiva, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione probatoria;
- gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

14.4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati all'appalto.

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati, con eventuali subfornitori o subcontraenti nell'ambito dell'appalto di che trattasi, l'appaltatore sarà obbligato:

- a) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/10 e s.m.i., come indicati al precedente

- articolo 18, nonché quelli di cui alla successiva lett. b);
- b) a dare notizia all'Amministrazione nonché alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

Art. 16. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

- 16.1. Successivamente all'aggiudicazione definitiva con l'Aggiudicatario sarà stipulato un contratto conforme ai contenuti degli atti di gara.
- 16.2. L'affidamento sarà regolato dal contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dall'offerta presentata dall'Aggiudicatario e dalle vigenti norme di legge.
- 16.3. Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'importo a base d'asta, o nella diversa misura determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché la polizza assicurativa di cui al presente disciplinare.
Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e comunicati al Comune di Avellino.
- 16.4. L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione per un massimale di **euro 1.000.000,00** (un milione/00).
- 16.5. Qualora l'Aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia, come indicato nei commi precedenti, il Comune di Avellino adotterà i provvedimenti del caso, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 16.6. La cauzione, come sopra costituita, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- 16.7. Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario s'impegnerà all'esecuzione delle attività affidate nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art.17. Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell'Aggiudicatario.

- 17.1. L'Aggiudicatario s'impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga a esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione dell'attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Piano di Zona Sociale Ambito A04.
- 17.2. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà Piano di Zona Sociale Ambito A04.
- 17.3. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel presente disciplinare

Art.18. Ulteriori informazioni.

- a) saranno ammessi alle sole Sedute Pubbliche i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti;
- b) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata da parte dell'organo comunale competente;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- e) l'appalto è finanziato con fondi PAC I° Riparto e PSR 2013-2015, Ia e IIa annualità.
- f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140, del Codice;
- g) la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del Codice, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 e nel rispetto della par condicio, di consentire ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al due per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art.46, comma 1 ter, del Codice le disposizioni di cui [articolo 38, comma 2-bis](#), si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara;

- h) è esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato;
- i) Il Piano di Zona Sociale A04 si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni. Peraltro l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.
- l) tutte le imposte e le spese inerenti la presente procedura e la stipulazione del contratto (Diritti di Segreteria, Imposta di Registro, Imposta di Bollo, cauzione definitiva ed altre garanzie, ecc.), sono per intero a carico dell'operatore economico aggiudicatario, senza diritto di rivalsa;
- m) la partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutto quanto riportato nella documentazione posta a base di gara, nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nonché della prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- n) Il Piano di Zona Sociale Ambito A04 si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni. Peraltro Il Piano di Zona Sociale Ambito A04 si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.

Il Coordinatore Ambito A04
F.to Dr.ssa Carmela CORTESE